

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di PORTICELLO

ORDINANZA

N° 10/97

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porticello:

VISTA la propria precedente Ordinanza n° 06/97 in data 30.04.1997, afferente rilevati fenomeni franosi, smottamenti e caduta massi, che caratterizzano il litorale di giurisdizione di Mongerbino, C° Zafferano e C° Grosso, la quale, tra l'altro, ha anche unificato i preesistenti provvedimenti in materia, quali le Ordinanze nn. 04/93, 05/95 e 03/97, rispettivamente in data 29.7.93, 03.5.95 e 18.2.97;

VISTA la convocazione della Prefettura di Palermo, recante protocollo n.843/GAB/P.C. del 30.5.1997, con cui, su richiesta dei sottoindicati Comuni, è stato indetto in incontro tenutosi il 3.6.1997, tra la Prefettura medesima, Assessorati Regionali Territorio ed Ambiente nonché Lavori Pubblici, i Comuni di Bagheria, S.Flavia ed Altavilla Milicia, la Capitaneria di Porto di Palermo e lo scrivente Ufficio;

VISTO il fax in data 05.06.1997 con il quale la Prefettura di Palermo, a seguito di quanto scaturito dal suddetto incontro, I convocato ma ulteriore riunione presso questo Ufficio, con tutti gli stessi Organi della Pubblica Amministrazione che avevano precedentemente preso parte ai lavori di ricognizione del litorale per i fenomeni in premessa (riporti nei rispettivi verbali in data 7.4..97 e 30.4.97), intesa ad in riesame congiunto delle problematiche connesse alla limitazione della fruizione del litorale dei Comuni di Bagheria, S.Flavia ed A. Milicia;

VISTO il verbale di riunione datato 10.6.97, in seno al quale, congiuntamente a:

- Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici - Ispettorato Tecnico Regionale dei Lavori Pubblici - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali - Genio Civile per le Opere Marittime - Servizio Geologico e Geofisico della Regione Siciliana - Genio Civile Per i Servizi Generali – Comuni costieri interessati;

è stato concordato il programma tecnico-operativo per una ulteriore ricognizione del litorale interessato;

CONSIDERATO CHE:

- a. dall'ulteriore ricognizione, eseguita, oltreché mediante una motovedetta, con l'ausilio di un gommone, attraverso anche sopralluoghi da terra e con l'aiuto di cartografie più particolari, è stato possibile valutare con maggiore dettaglio una serie di condizioni a contorno per meglio definire le problematiche relative al grado di pericolosità già menzionate nei precedenti verbali del 07.4.97 e 30.4.97;
- b. in particolare, è stato possibile valutare le locali condizioni geomorfologiche che caratterizzano brevi tratti del litorale, come ad esempio: la pendenza trasversale dei versanti, lo spazio disponibile tra il piede del versante e linea di battaglia, le frequenze e gli orientamenti delle discontinuità, nonché altri relativi aspetti;
- c. l'attività ricognitoria ultima ha offerto elementi i quali hanno permesso di rimodulare le determinazioni precedentemente assunte;

VISTO il verbale in data 19.6.97 redatto e sottoscritto dai rappresentanti dei suddetti Enti, dei hanno partecipato ai lavori ulteriore ricognizione, ove sono state tradotte nel dettaglio le risultanze di cui alle sopraindicate considerazioni;

VISTE le planimetrie, facenti parte integrante del suddetto verbale, sulle quali sono stati esattamente evidenziati i tratti costa pericolosi;

RITENUTO opportuno rivedere l'Ordinanza n.06/97 del 30.4.97, allo scopo di allinearla alle ultime risultanze tecniche;

CONSIDERATO che, anche a seguito di queste ultime risultanze, viene confermato uno stato di pericolo e, in relazione quanto scaturito a conclusione dei lavori, oltreché adire agli Organi competenti per porre in essere i necessari interventi di consolidamento e bonifica, nelle relative more, l'Autorità Marittima ed i Comuni dovranno predisporre ogni necessaria cautela al fine di garantire la pubblica e privata incolumità;

CONSIDERATA la sopraggiunta stagione turistico-balneare, e ritenuto necessario adottare i provvedimenti a tutela del pubblica incolumità di persone che fruiscono del pubblico demanio marittimo e degli specchi acquei immediatamente prospicienti, nonché di cose che comunque potrebbero insistere nelle aree stesse;

RITENUTO necessario, quindi, limitare prudenzialmente il transito di persone e mezzi lungo la fascia demaniale marittima nello specchio acqueo immediatamente adiacente per una larghezza di metri 20 (venti);

VISTI tutta la pregressa corrispondenza con gli Organi Istituzionali interessati alla materia ed al fenomeno, nonché tutti i relativi precedenti atti d'ufficio;

VISTE le Circolari n.23 *prot.n.85025916* del 5.8.92 dell'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto e n.287 *prot.n.5172365CT* del 26.11.92 del Ministero della Marina Mercantile - Direzione Generale del Demanio Marittimo dei Porti;

VISTA la Legge 8.6.90 n. 142 che attribuisce competenze specifiche ai Sindaci in tema di incolumità pubblica;

VISTI gli Art. 16, 17, 28, 30 e 81 Codice della Navigazione, nonché 59 del relativo Regolamento, parte Marittima.

(segue Ordinaza n9210197 del 25.06.1997)

<<AVVERTE>>

**CHE I COSTONI DEL LITORALE DI CAPO MONGERBINO E CONTRADA VIGNAZZA
(COMUNE DI BAGHERIA), CAPO ZAFFERANO (COMUNE DI SANTA FLAVIA) CAPO
GROSSO/TORRE NORMANNA (COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA) SONO INTERESSATI
DA INSTABILITA E PERICOLO PER CADUTA MASSI E FRANE**

ORDINA

Per quanto di propria esclusiva competenza

ARTICOLO 1 - Litorale ricadente nel Comune di Bagheria

Nelle zone demaniali marittime e negli antistanti specchi acquei, **evidenziati in rosso** nello stralcio corografico (allegato 1), il cui litorale è cadente a picco sul mare, caratterizzato da discenderie, scivoli, piattaforme artificiali, pareti, archi, anfratti, ingrottamenti e calette naturali (sottostanti la strada litoranea che collega Aspra a Santa Flavia), il tutto di seguito meglio indicato:

- 1a1.** Zona estesa per un fronte a mare di 1000 (mille) mt. circa, a partire da Capo Mongerbino (Zona Faraglioni) con direzione Est verso Contrada Vignazza, delimitato a terra dai riferimenti delle particelle nr. 793 e nr. 3, rispettivamente dei Fogli di Mappa Catastale nr. 1 e 2 del Comune di Bagheria. Fatta eccezione per nr. 5 (cinque) brevi tratti, indicati in verde nel suddetto stesso stralcio corografico, da intendersi esclusi e, quindi, non soggiacenti ai divieti;
- 1a2.** tratto esteso per un fronte a mare di 100 (cento) mt. circa, sito in contrada Vignazza, delimitato a terra dai riferimenti delle particelle nr. 211, 334 e 172 del Foglio di Mappa Catastale nr.2 del Comune di Bagheria;
- 1a3.** I rispettivi tratti che racchiudono due calette naturali, la prima, di ponente, estesa per un fronte a mare di mt. 50 (cinquanta), la seconda di levante, per mt 30 (trenta), site in località Cala dell'Osta, meglio nota come "Le Piscine", al confine con il Comune di Santa Flavia. In questa località, i 3 (tre) tratti adiacenti alle calette, indicati in verde nel suddetto stesso stralcio corografico, non sono soggetti ai divieti.

SONO VIETATI

- a)** A terra, nei tratti di pubblico demanio marittimo ivi ricadenti, il transito e la sosta di persone (comprese quelle proprietarie o locatarie degli immobili insistenti a monte della fascia interessata) e mezzi.
- b)** A mare, per una estensione di 20 (venti) metri dalla linea di costa, il transito, la sosta, l'ormeggio, la Navigazione, la pesca, la balneazione e, comunque, ogni attività o comportamento che ne implichi la fruizione.

ARTICOLO 2 - Litorale ricadente nel Comune di Santa Flavia

- 2a.** Nella **zona** demaniale marittima e nell'antistante specchio acqueo, **evidenziato in rosso** nello stralcio corografico (allegato 2), che si estende per un fronte a mare di 1350 (milletrecentocinquanta) e, dal Confine con "Cala dell'Osta" (sottostante la pubblica discenderia), circoscrivendo Capo Zafferano, raggiunge l'altro versante, quasi in prossimità di "Grotta Agnone" (fino al riferimento degli ultimi massi sormontati da cespugli, caduti dal costone Tufaceo, ed adiacenti ai "Geroglifici" scalfiti sul costone medesimo), ed è caratterizzata da un litorale prevalentemente cadente a strapiombo sul mare, con pareti, archi, anfratti, ingrottamenti e calette naturali (in parte sottostante la strada comunale che conduce al Faro). Fatta eccezione per un breve tratto, insistente nel versante est di Capo Zafferano, esteso per un fronte a mare di circa 50 (cinquanta) metri, sottostante e compreso tra due manufatti prefabbricati su palafitte, indicato in verde nello stesso stralcio corografico. non soggiacente ai divieti:

SONO VIETATI

- a)** A terra, nei due tratti di pubblico demanio marittimo ivi ricadenti, il transito e la sosta di persone e mezzi.
- b)** A mare, per una estensione di 20 (venti) metri dalla linea di costa, il transito, la sosta, l'ormeggio, la navigazione, la pesca, la balneazione e, comunque, ogni attività o comportamento che ne implichi la fruizione.
- 2b.** Nella **zona** demaniale marittima e nell'antistante specchio acqueo, **evidenziato in rosso** nello stralcio corografico (allegato 3), esteso per un fronte a mare di 15 (quindici) mt. circa, in località "S.Nicolicchio", litorale cadente sul mare meglio individuabile tra il muraglione di contenimento del "belvedere" ed il civico 2 della Via Lo Bue, incombenza su di una caletta naturale:

SONO VIETATI

- a)** A terra, nel tratto di pubblico demanio marittimo ivi ricadente, il transito e la sosta di persone e mezzi (comprese quelle proprietarie e/o locatarie degli immobili insistenti a monte della fascia interessata).
- b)** A mare, per una estensione di 5 (cinque) metri dalla linea di costa, il transito, la sosta, l'ormeggio, la navigazione, la pesca, la balneazione e, comunque, ogni attività o comportamento che ne implichi la fruizione.

ARTICOLO 3 - Litorale ricadente nel Comune di Altavilla Milicia

Nella **zona** demaniale marittima e nell'antistante specchio acqueo, **evidenziato in rosso** nello stralcio corografico (allegato 4), che si estende per un fronte a mare di circa 700 (settecento) metri e, circoscrivendo tutto il promontorio di Capo Grosso (Torre Normanna), dal costone adiacente alle arcate murarie della ferrovia (versante Baia di Solanto) racchiude pure gli ingrottamenti posti oltre la prima spiaggia sita nel versante di Trabia, il cui litorale roccioso, nel

costone Ovest pronunciato a 45° sul mare ed in quello Est a picco, è caratterizzato da pareti, archi, anfratti, grotte e calette naturali. Fatta eccezione per un breve tratto di circa 30 metri compreso tra la suindicata spiaggia e gli adiacenti ingrottamenti, contraddistinto in verde nello stesso stralcio corografico, escluso dai divieti:

SONO VIETATI

- a) A terra, nel due tratti di pubblico demanio marittimo ivi ricadenti, il transito e la sosta di persone e mezza.
- b) A mare, per una estensione di 20 (venti) metri dalla linea di costa, il transito, la sosta, l'ormeggio, la navigazione, la pesca, la balneazione e, comunque, ogni attività o comportamento che ne implichi la fruizione.

ARTICOLO 4 - Norme per La Sicurezza

Chiunque, nel percorrere il patrimonio in generale sovrastante le zone di interdizione indicate nei suddetti articoli, nonché il pubblico demanio marittimo limitrofo a quello interessato dal divieto di transito e sosta, è tenuto a prestare la massima attenzione allo stato delle rocce incombenti sul litorale, ed a non intaccare, con il proprio passaggio, tratti in precario equilibrio, al fine di scongiurare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo, quali la caduta di massi, frane o smottamenti, per sé o per gli altri.

ARTICOLO 5 - Segnaletica Monitoria

I Comuni di Bagheria, Santa Flavia ed Altavilla Milicia, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di:

- a) -provvedere all'apposizione, sulle aree demaniali di cui ai precedenti articoli, di idonei, ben visibili e sufficienti cartelli monitori indicanti lo stato di pericolo di caduta massi do frane, nonché I conseguenti divieti;
- b) -predisporre ogni idoneo accorgimento, quale la segnaletica anche a monte di tutte le suddette zone di divieto interessate, per rendere noto l'incombente pericolo a chiunque volesse, eventualmente, raggiungere Il litorale sottostante attraverso le pubbliche discendente e, laddove possibile, recingere o sbarrare i relativi accessi.

ARTICOLO 6 – Disposizioni Varie

Gli stralci corografici della costa (estratto di Carta Nautica del Tirreno e dalle aerofotogrammetrie dei Comuni di Bagheria, Santa Flavia ed Altavilla Milicia) di cui alla presente Ordinanza, e ad essa allegati, costituiscono, ad ogni effetto di legge, parte integrante della stessa.

ARTICOLO 7 - .Sanzioni.

La violazione alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e salve, in tal caso, le eventuali maggior responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, sari punita, in relazione alla fattispecie ricorrente, ai sensi degli Art.1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'Art.650 del Codice Penale.

ARTICOLO 8 - Pubblicazione - Esecuzione dell' Ordinanza.

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza che sarà affissa all'Albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo, all'Albo pretorio dei Comuni di Bagheria, Santa Flavia ed Altavilla Milicia, di quelli rivieraschi ricadenti nella circoscrizione territoriale di quest'Ufficio e dei due Comuni costieri limitrofi, nonché trasmessa agli Organi di Informazione locali e regionali.

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato e sostituisce ed abroga la precedente Ordinanza nr. 06/97 del 30.04.1997. nonché le altre proprie Ordinanze in materia n°04/93 05/95 e 03/97, già in premessa citate.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla ai sensi degli Art. 1164, 1174 231 del Codice della Navigazione.

Porticello, li 25 Giugno 1997

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Vincenzo Salvatore VITALE

(segue Ordinaza n010197 del 25.06.1997)